

Area Previdenza e Servizi all'Utenza
Ufficio Studio Normativa



IPOST-0830707-21/04/2009

Ai Responsabili degli Uffici
dell'Area Previdenza e Servizi all'Utenza
Sede

Al Dirigente del Servizio
Gestione Previdenziale
Dott. Tullio Pirone
Sede

NOTA OPERATIVA N. 9

Oggetto: Verifica reddituale "Operazione RED".
Art. 35, commi 8-13 del D.L. 30 dicembre 2008, convertito nella Legge n. 14 del 27 febbraio 2009

Il Decreto Legge n. 207/2008 (c.d. "Decreto Milleproroghe") convertito nella legge del 27 febbraio 2009 n. 14, all'art. 35, commi 8-13, ha introdotto rilevanti novità concernenti le prestazioni collegate al reddito quali, ad esempio, l'assegno per il nucleo familiare, le pensioni di reversibilità e le somme aggiuntive (c.d. quattordicesima).

L'art. 35, comma 8, di detto decreto ha previsto che "ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo".

Il comma 11 dell'art. 35 stabilisce, altresì, che i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito devono comunicare i dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

Nei confronti dei soggetti che non comunicano i dati reddituali nel termine previsto, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre, così come previsto dal comma 12 dell'art. 35.

L'Ipost, per ricalcolare le prestazioni erogate e recuperare gli eventuali importi corrisposti indebitamente, richiede annualmente, con l'operazione denominata "RED", la trasmissione dei redditi dell'anno precedente, necessari per verificare i redditi definitivi percepiti dai pensionati.

Con la campagna RED 2009, l'Ipost ha inviato, nel mese di marzo, ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito, il modello RED relativo ai redditi 2008, da restituire tramite CAF entro il 30 maggio 2009.

In considerazione delle menzionate novità introdotte in materia di prestazioni collegate al reddito, questa Amministrazione informerà, nella lettera relativa alla mensilità di maggio, i soggetti destinatari della precedente comunicazione sul nuovo termine – perentorio - del 30 giugno per la presentazione delle dichiarazioni reddituali, che dovranno essere fatte pervenire all'Ipost tramite CAF.

Fatti i dovuti controlli, nel mese di luglio, verrà inviata una nuova lettera a coloro che non hanno ricevuto la suddetta comunicazione nonché a coloro che non hanno comunicato i redditi.

I dati acquisiti sulla base della certificazione dei redditi, integrati con quelli forniti dal Casellario Centrale dei Pensionati, verranno elaborati per l'adeguamento delle prestazioni in pagamento.

L'Ipost comunicherà l'avvenuta rideterminazione della prestazione, l'eventuale debito accertato ed il recupero dello stesso.

Per maggiore chiarezza si precisa che, in forza delle nuove disposizioni che impongono indefettibilmente la sospensione dell'erogazione relativa alla prestazione legata al reddito, la rideterminazione degli importi da corrispondere sulla base di detta verifica reddituale verrà posta in essere sia nei confronti di coloro che hanno comunicato i redditi, per i quali è stata rilevata una prestazione indebita, sia nei confronti di coloro che non hanno inviato la dichiarazione dei redditi.

In tale ultima fattispecie, la prestazione verrà decurtata considerando, in via presuntiva, la fascia di reddito più elevata.

A titolo di esempio, se il soggetto che non ha dichiarato i redditi richiesti è titolare di una pensione ai superstiti, verrà applicata la percentuale di riduzione del 50% pari alla fascia di reddito più elevata.

Nel caso, invece, di assegno per il nucleo familiare, in mancanza della suddetta comunicazione, lo stesso sarà sospeso.

Infine, si ricorda che, ai sensi dell'art. 35, comma 13:

- se il pensionato presenta la dichiarazione reddituale entro il 30 giugno dell'anno successivo, la relativa prestazione verrà ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, qualora sussistano le condizioni, con corresponsione degli importi sospesi;
- se il pensionato presenta la dichiarazione reddituale dopo il 30 giugno dell'anno successivo, la prestazione verrà ripristinata, previa verifica dei requisiti, senza corresponsione degli importi sospesi.

IL DIRETTORE GENERALE
Capo Area *ad interim*
Previdenza e Servizi all'Utenza
(Dott.ssa Simonetta Quaglia)

